



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

*Publicato all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 19.09.2013  
Entrata in vigore il 20 settembre 2013*

Rep. n. 1379/2013

Prot. n. 33529

Titolo: I

Classe: 3

Pavia, 17 settembre 2013

**Oggetto: Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010**

## IL RETTORE

- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e in particolare l'art. 53, comma 7, come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **VISTA** la Legge 4 novembre 2005, n. 230 (*Nuove disposizioni concernenti professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il reclutamento dei professori universitari*) e in particolare l'art. 1, comma 16;
- **VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n.240 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*), e in particolare: l'art. 6 (*Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo*), comma 14, l'art. 9 (*Fondo per la premialità*) e l'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 19;
- **VISTO** lo Statuto di autonomia emanato con Decreto Rettorale rep. n.455/2012 del 9 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.73 del 27 marzo 2012 ed in vigore dall'11 aprile 2012;
- **RICHIAMATA** la delibera del Senato accademico del 15/07/2013 che dava parere positivo al Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- **RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di amministrazione del 19/07/2013 di approvazione, con modifiche, del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- **ATTESA** la necessità di emanare il Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010

## DECRETA

**ART.1** – E' emanato il, Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010, di cui all' allegato n.1, costituente parte integrante e sostanziale della presente decreto.

**ART.2** - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**(Prof. Angiolino Stella)**  
**F.to Stella**

## Allegato 1

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' DI PROFESSORI E RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art.9 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 50 dello Statuto dell'Università degli studi di Pavia.

#### **Art. 2**

##### **Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse derivanti:
  - a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010) e delle somme dell'incentivo una tantum eventualmente non distribuite (art.29 comma 19 della Legge n.240/2010);
  - b) dalle somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9 della Legge n. 240/2010);
  - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione (art. 53, comma 7, della Legge n. 165/2001).
2. Ai sensi dell'art.9 della Legge n. 240/2010, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici e privati.
3. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

#### **Art. 3**

##### **Utilizzo del Fondo per incarichi specifici**

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai docenti a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte indennità.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore.
5. Le tipologie degli incarichi gestionali attribuibili sono definite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Il Rettore formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate di attribuzione di incarichi, ad esclusione di quelli relativi ai Direttori di dipartimento e di analoghe figure con ruoli di carattere gestionale, i cui compensi aggiuntivi sono approvati in apposite delibere del Consiglio di amministrazione che ne fissano la durata e ne definiscono i criteri di corresponsione in relazione ai risultati dell'attività gestionale stessa.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di conferimento dei compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse conto terzi**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010 possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici. Tale contributo deve essere adeguatamente motivato.
2. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore anche su proposta dei Direttori di dipartimento, dei Presidenti di Facoltà e dei Dirigenti.
3. Il Rettore verifica la congruenza delle proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di attribuzione dei compensi**

1. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi relativi all'acquisizione di commesse di cui all'art.5 sono erogati dopo la riscossione dell'ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettate alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

#### **Art. 7**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli studi di Pavia e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di affissione all'Albo; a decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.